

Provincia di Vercelli

Istanza in data 02/10/2008 del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 36 del 05/01/1994 ed ai termini del regolamento approvato con DGR n. 11/R del 31/07/2001 e s.m.i. Pratica n. 357.

Determinazione del Dirigente n. 1699 del 08.07.2009.

Il Dirigente Responsabile

Omissis

Determina

- 1) Di autorizzare, ai sensi della legge 05.01.1994 n. 36 art. 27 e del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con sede in Via F.lli Bandiera, 16 del Comune di Vercelli (omissis), allo sfruttamento per scopo idroelettrico delle acque defluenti nelle rogge Comunale di Gattinara, Marchionale di Gattinara e Comunale di Lenta per moduli massimi 60 e medi 39,20 già oggetto della concessione di cui al D.M. 02.11.2000 n. 10640, mediante la realizzazione di una centralina in Comune di Gattinara, che utilizzando un salto di m 20,00 produrrà una potenza nominale media annua di 768 kW .
- 2) Di stabilire che la presente autorizzazione è vincolata, a pena di decadenza, ai seguenti specifici obblighi:
 - a) le opere inerenti la centralina idroelettrica dovranno realizzarsi secondo le modalità indicate nel progetto datato aprile 2006, a firma del dott. ing. Domenico Castelli, successivamente integrato in data 20.11.2008, conservato agli atti di questa Amministrazione;
 - b) l'autorizzazione deve rispettare gli obblighi e le condizioni, nonché le limitazioni, anche temporali, previste per l'esercizio della concessione riportate nel D.M. 02.11.2000 n. 10640 e nel disciplinare n. 6 di repertorio sottoscritto in data 20.05.1998;
 - c) in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 636 del 08.02.2007, la realizzazione delle opere è subordinata alle condizioni vincolanti ivi contenute ed indicate specificatamente in premessa, finalizzate alla risoluzione delle

problematiche residue e a migliorare l'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale dell'area interessata;

- d) l' autorizzazione è assentita per la stessa durata della concessione originaria, ovvero fino al 31.01.2027,
- e) l'autorizzazione è soggetta al pagamento anticipato del canone supplementare annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente per l'anno 2009 € 11.074,00 in ragione di € 14,42 per ogni kW di potenza media installata, salvo successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25.02.1997 n. 90; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
- f) contestualmente al suddetto canone, a norma e per gli effetti dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, modificato dalle leggi 04.12.1956 n. 1377, 21.12.1961 n. 1501 e 22.12.1980 n. 925, il concessionario è tenuto a corrispondere direttamente a favore degli Enti rivieraschi, ovvero la Provincia di Vercelli ed il Comune di Gattinara, ripartito in uguale misura a ciascuno di essi, il sovracanone complessivo di € 3.909,00 pari a € 5,09 per ogni kW di potenza media installata, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della legge 22.12.1980 n. 925;
- g) in applicazione dell'art. 1, comma 2, del regolamento 31.07.2001 n. 11/R si dovrà ottemperare, ove necessario, alle disposizioni della D.P.G.R. 25.06.2007 n. 7 /R in materia di misurazione dei prelievi e della D.P.G.R. 17.07.2007 n. 8 /R in materia di deflusso minimo vitale;
- h) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge;

- i) l'esercizio della nuova centrale idroelettrica dovrà avvenire nel pieno rispetto della concessione in capo alla ditta Pacard s.r.l. ed oggetto delle determinazioni dirigenziali n. 4702 del 03.03.1998, n. 2190 del 13.05.2005 e n. 2437 del 11.06.2008, salvo che per quanto disposto dalla convenzione sottoscritta dalle parti interessate in data 22.12.1987.
- j) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della competenza di questa Amministrazione, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Autorità concedente da ogni ricorso o pretesa di parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione;
- k) oltre alle condizioni contenute nella presente autorizzazione il titolare della medesima è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso da parte dei soggetti legittimati, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente atto, innanzi al Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Superiore delle Acque secondo le rispettive competenze.